



---

3 DICEMBRE 2021

A seguito delle nuove linee guida e dei chiarimenti pubblicati dal Dipartimento per lo Sport in data odierna relativi al Decreto Legge 26 novembre 2021 nr. 172, il presente comunicato annulla e sostituisce quello del 28 novembre 2021.

Pertanto, in zona bianca e in zona gialla è consentita la pratica sportiva, sia essa svolta all'aperto che al chiuso, per gli Atleti in possesso della certificazione verde "base" (articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazione, dalla legge 17 giugno 2021, n.87).

Diversamente, in zona arancione, l'accesso a luoghi al chiuso per la pratica sportiva è consentito ai soli possessori di certificazione verde "rafforzata", ovvero quella di tipo a), b), c-bis) di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

La partecipazione del pubblico agli eventi in zona bianca e in zona gialla è consentita solo per coloro in possesso di certificazione verde "rafforzata".

Il Presidente Federale

---